



CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA
Settore Edilizia ed Urbanistica

PROT. N. 8553

DEL 21.03.2012

Via G. Falcone n. 134 - 76012 – CANOSA DI PUGLIA (BT)
Tel. +390883.665868 Fax: +390883.661344

<http://www.comune.canosa.bt.it/> - e-mail: sue@comune.canosa.bt.it

ALLEGATO alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 17/2012

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006

relativi all'intervento denominato

PIRP – Progettazione esecutiva e lavori per la:

- a) ***Recupero primario e secondario n. 105 Alloggi ERP Comunali "Torre Caracciolo";***
- b) ***Nuova Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata "Via dei Platani"(n. 8 alloggi);***
- c) ***Nuova Costruzione Viabilità di collegamento, verde pubblico, fogna bianca, pubblica illuminazione.***

CUP: I29C11000190001

CIG: 39697927FC

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta

- a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla successiva lettera f), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara:**

- all'indirizzo appositamente indicato al **punto I.1) del bando di gara**

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

Comune di Canosa di Puglia

P.zza Martiri XXIII Maggio, n. 15

76012 Canosa di Puglia;

- b) la consegna a mano del plico direttamente all'indirizzo di cui alla precedente lettera a), è ammessa anche senza formalità, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore **9:00** alle ore **13:00**; fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- c) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- d) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso (**compresi il numero di telefax e possibilmente l'indirizzo di posta elettronica**), le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
- e) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
- f) le buste interne contenenti la documentazione di cui al successivo Capo 2 (**busta «A - Documentazione»**), l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (**busta «B - Offerta tecnica»**) e l'offerta economica e temporale di cui al successivo Capo 4 (**busta «C - Offerta economica e**

- temporale»)** devono essere altresì controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura, con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera e);
- g) il plico deve contenere al proprio interno tre buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

"A - Documentazione"; "B - Offerta tecnica"; "C - Offerta economica e temporale"

2. Contenuto della prima busta interna «A - Documentazione»

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
- a.1) la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
 - a.3) il possesso dei requisiti del progettista di cui al successivo Capo 2.4;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999, richiesta al **punto VI.3), lettera i), del bando di gara**, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- e) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
- f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
 - f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o

- della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- f.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1, 2.3 e 2.4, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili:**
- g.1) ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- g.3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione; l'assenza delle indicazioni di cui al presente punto g.3) non è causa di esclusione a condizione che le stesse siano fornite nell'ambito degli adempimenti di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera c), punto c.3);
- h) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:** ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera g), punti g.1), g.2) e g.3);
- i) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica: quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
- l) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 5, lettera a);
- m) **limitatamente alle imprese cooptate:** ammesse esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 (ex art. 95, comma 4, del d.P.R. n. 554/1999), devono:
- m.1) possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- m.2) possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
- m.3) dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate;
- n) **ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:
- n.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- n.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- n.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- n.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- o) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1) del bando di gara;
- Tale versamento deve essere effettuato in base alle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° maggio 2010, impartite dalla stessa Autorità".
- Per eseguire il pagamento, indipendente, ente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo: <http://contributi.avcp.it>.
- Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line** mediante carta di credito dei circuiti VISA, MASTERCARD, DINERS, AMERICA EXPRESS. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni al video oppure l'emanando manuale del Servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all'offerta, pena esclusione della gara, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla "lista dei pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio riscossione".
 - **In contanti**, muniti di modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottasti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal I maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato, pena esclusione dalla gara, in originale all'offerta;
- p) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito e di avvenuta presa visione del progetto, con le modalità di cui al Capo 5, lettera c), del presente disciplinare di gara, richiesta al **punto VI.3, lettera m), del bando di gara**, autonoma e indipendente rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera d); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante.

2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;
- 2) **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'assenza delle seguenti cause di esclusione:
 - a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
 - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
 - i direttori tecnici;
 - c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
 - i procuratori o gli institori qualora la domanda sia presentata da tali soggetti;
 - i direttori tecnici;
 le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione

della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:

- c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
 - c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
- d) di non trovarsi, ai sensi del D.L. n. 70 del 13.05.2011 convertito in L. n. 106 del 12-07-2011, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nelle ipotesi di cui all'art. 38, co. 1, lett. m-ter del d.lgs. n.163/2006, oppure di trovarsi, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nelle ipotesi di cui all'art.38, co.1, lett. m-ter) del d.lgs.n.163/06, ma sono intervenuti i casi previsti dall'art. 4, co.1 della L. 24/11/1981 n. 689.
La dichiarazione va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara:
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
 - in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
 - in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
 - altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico;
 - i procuratori e gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
- e) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
 - f) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - g) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - h) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - i) soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - l) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - m) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
 - m.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
 - m.2) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - m.3) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
 - n) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008);
 - o) sospensione o decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- 3) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale; a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente:

- 3.1) attestare l'assenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun offerente alla stessa gara;
- 3.2) indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo o di altra relazione, e di aver formulato autonomamente l'offerta; in tal caso la dichiarazione deve essere corredata da una busta chiusa separata, interna al plico, contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non hanno influito sulla formulazione dell'offerta;
- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
 - a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 - b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.
- 5) Ulteriori dichiarazioni:
 - a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto;
 - b) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto;
 - c) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, co.5 ovvero 37, co.7 del d.lgs. n. 163/06;
 - d) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della l. n.241/1990, la facoltà di "accesso agli atti" la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
 - e) dichiarazione di impegno ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nelle gare o nell'esecuzione dei lavori;
 - f) dichiarazione che, nel redigere l'offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
 - g) con riguardo all'offerta tecnica presentata in sede di gara, i progettisti dovranno asseverare che le varianti migliorative al progetto definitivo dei lavori di cui trattasi, sono state redatte nel rispetto delle esigenze, criteri, vincoli ed indicazioni stabilite nel progetto definitivo. In assenza di tale asseverazione si procederà all'automatica esclusione dell'offerta dalla gara.

N.B.1): In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento e, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, co.1, lett.b) e c) del codice dei contratti dette dichiarazioni vanno rese anche dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.

N.B.2): Si rammenta che i concorrenti devono dichiarare tutti i reati commessi, anche se ritenuti non rilevanti o non incidenti sulla moralità professionale: La dichiarazione deve comprendere anche:

- le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- le sentenze passate in giudicato;
- i decreti penali di condanne divenuti irrevocabili;
- le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p.p.;
- gli eventuali provvedimenti di riabilitazione;
- l'eventuale estinzione del reato;
- gli eventuali provvedimenti di revoca.

La Stazione Appaltante, per la verifica delle dichiarazioni predette, acquisirà il certificato del casellario giudiziale integrale da cui risultano tutti i reati commessi. Ogni difformità tra quanto risultante dal predetto certificato del casellario giudiziale e la dichiarazione resa, a prescindere dalla natura del reato, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara e la sua segnalazione alle competenti Autorità.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara

Una o più dichiarazioni sostitutive in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed accompagnate da fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 108 e 109 del D.P.R. n. 207 del 2010 (ex artt. 73 e 74 del DPR n. 554/1999), come segue:

- a) il possesso dell'attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di

emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione.

L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta nelle sotto indicate categorie per classifiche ed importi, come definiti dall'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010:

Ipotesi A

OG1 prevalente per l'importo di € 1.861.018,19 - classifica IV per progettazione e costruzione;

OG3 scorporabile o subappaltabile per l'importo di € 1.611.005,17 - classifica IV per progettazione e costruzione;

OG6 scorporabile o subappaltabile per l'importo di € 296.160,11 classifica II - per progettazione e costruzione;

oppure, in alternativa:

Ipotesi B

OG1 prevalente per l'importo di € 1.651.679,19 classifica IV per la sola costruzione;

OG3 scorporabile o subappaltabile per l'importo di € 1.513.819,27 classifica IV per la sola costruzione;

OG6 scorporabile o subappaltabile per l'importo di € 258.726,86 classifica II per la sola costruzione;

oppure, in alternativa:

Ipotesi C

OG1 prevalente per l'importo di € 3.768.183,47 - classifica V per progettazione e costruzione, ove sia in possesso della sola categoria OG1.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OG3 per l'importo di € 1.611.005,17 classifica IV, alla categoria OG6 per l'importo di € 296.160,11 classifica II devono essere obbligatoriamente subappaltati se, il concorrente o, in caso di associazione di tipo verticale almeno un'impresa mandante non siano in possesso dei relativi requisiti necessari.

oppure, in alternativa:

Ipotesi C

OG1 prevalente per l'importo di € 2.157.178,30 - classifica IV per progettazione e costruzione, ove sia in possesso della categoria scorporabile OG3.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OG6 per l'importo di € 296.160,11 classifica II devono essere obbligatoriamente subappaltati se, il concorrente o, in caso di associazione di tipo verticale almeno un'impresa mandante non siano in possesso dei relativi requisiti necessari.

oppure, in alternativa:

Ipotesi C

OG1 prevalente per l'importo di € 3.472.023,36 - classifica V per progettazione e costruzione, ove sia in possesso della categoria scorporabile OG6.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OG3 per l'importo di € 1.611.005,17 classifica IV devono essere obbligatoriamente subappaltati se, il concorrente o, in caso di associazione di tipo verticale almeno un'impresa mandante non siano in possesso dei relativi requisiti necessari.

oppure, in alternativa:

Ipotesi D

OG1 prevalente per l'importo di € 3.598.183,47 classifica V per la sola costruzione, se in possesso della sola categoria OG1, ove l'attestazione SOA non riporta l'indicazione della qualificazione relativa alla progettazione, né le qualificazioni per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori relativi alle categorie scorporabili OG3 e OG6.

I lavori appartenenti alla categoria OG3 per l'importo di € 1.611.005,17 classifica IV, alla categoria OG6 per l'importo di € 296.160,11 classifica II, in quanto l'attestazione SOA non riporta l'indicazione della qualificazione per la progettazione, devono essere obbligatoriamente subappaltati se la ditta

concorrente, o in caso di associazione di tipo verticale, almeno un'impresa mandante non siano in possesso dei requisiti necessari.

oppure, in alternativa:

Ipotesi D

OG1 prevalente per l'importo di € 1.861.018,19 classifica IV per costruzione, se in possesso della categoria scorporabile OG3, ove l'attestazione SOA non riporta l'indicazione della qualificazione relativa alla progettazione, né le qualificazioni per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori relativa alla categoria scorporabile OG6.

I lavori appartenenti alla categoria OG6 per l'importo di € 296.160,11 classifica II, in quanto l'attestazione SOA non riporta l'indicazione della qualificazione per la progettazione, devono essere obbligatoriamente subappaltati se la ditta concorrente, o in caso di associazione di tipo verticale, almeno un'impresa mandante non siano in possesso dei requisiti necessari.

oppure, in alternativa:

Ipotesi D

OG1 prevalente per l'importo di € 3.472.023,36 classifica V per costruzione, se in possesso della categoria scorporabile OG6, ove l'attestazione SOA non riporta l'indicazione della qualificazione relativa alla progettazione, né le qualificazioni per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori relativa alla categoria scorporabile OG3.

I lavori appartenenti alla categoria OG3 per l'importo di € 1.611.005,17 classifica IV, in quanto l'attestazione SOA non riporta l'indicazione della qualificazione per la progettazione, devono essere obbligatoriamente subappaltati se la ditta concorrente, o in caso di associazione di tipo verticale, almeno un'impresa mandante non siano in possesso dei requisiti necessari.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E CONSORZI

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37, commi 1, 3 e da 5 a 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006; ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207 del 2010 (ex art. 95 del d.P.R. n. 554 del 1999).

A) Raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o di consorzio ordinario

a) la mandataria o capogruppo deve essere in possesso dell'attestazione SOA per le categorie OG1, OG3 e OG6 (queste ultime possono essere interamente subappaltate) nella misura minima del 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; le restanti percentuali devono essere possedute cumulativamente dalla/e mandante/mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli richiesti per l'impresa singola.

I requisiti di qualificazione dell'attestazione SOA in categoria OG1 prevalente (ove le imprese non siano in possesso anche della qualificazione dell'attestazione SOA nelle categorie OG3 e/o OG6, e si siano avvalse della possibilità di subappaltare i lavori di una o dell'altra ovvero di entrambe le categorie scorporabili), devono essere posseduti per un importo di classifica non inferiore all'importo totale dei lavori, diminuito dell'importo dei lavori dell'una e/o dell'altra categoria affidati in subappalto e/o dell'importo dei lavori scorporati, dalla mandataria o da un'impresa consorziata nelle misure minime del 40%; le restanti percentuali devono essere possedute cumulativamente dalla/e mandante/i o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli richiesti per l'impresa singola.

L'impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Almeno una delle imprese costituite in ATI o consorziate deve possedere l'attestato di qualificazione SOA anche per la progettazione nelle categorie OG1, OG3 e OG6 ed i requisiti di progettazione prescritti dall'art. 66 del D.P.R. n. n. 554/1999.

Le imprese costituite in ATI o consorziate che possiedono l'attestato di qualificazione SOA per la progettazione e l'esecuzione dei lavori afferenti alle categorie OG1, OG3 e OG6 ed intendono svolgere "in proprio" la progettazione dei lavori inclusi nei progetti a base dell'appalto, dovranno produrre una dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese, con la quale manifestano l'intenzione di partecipare alla gara, dando atto che l'attività di progettazione verrà svolta da soggetti professionalmente abilitati (muniti dell'iscrizione all'albo e dell'abilitazione 81/08 e s.m.i per la sicurezza) all'esecuzione delle attività di progettazione incluse nell'appalto, riferibili ad una delle imprese associate o a più imprese associate specificando le generalità complete e la qualifica professionale. Nella stessa

dichiarazione deve essere altresì indicato il possesso dei requisiti minimi per la progettazione previsti dall'art.66 del D.P.R. n.554/1999 come meglio descritti infra.

Ove le imprese costituite in ATI o consorziate non possiedono la qualificazione per la progettazione (attestazione SOA per la sola costruzione per le lavorazioni afferenti alle categorie OG1, OG3 e OG6) o possiedono l'attestazione SOA per la progettazione e costruzione solo per le lavorazioni afferenti alla categoria OG1 e non è documentato il possesso della qualificazione, per la progettazione nella/e categoria/e OG3 e/o OG6 oppure anche se l'attestazione SOA riporta l'indicazione del possesso della qualificazione per la progettazione e l'esecuzione delle lavorazioni afferenti alle categorie OG1, OG3 e OG6 le imprese della costituenda ATI intendono affidare la progettazione ad altri soggetti professionali, devono o possono indicare il soggetto /i che collaborerà/anno alla redazione di detto progetto, ovvero a cui sarà/anno conferito/i l'incarico dello stesso, tra quelli di cui all'art. 90, co.1 lett. d), e), f), f bis), g) ed h) del d.lgs. n. 163/06; tale soggetto/i può/possono anche essere temporaneamente associato/i al concorrente costruttore.

Il progettista esterno prescelto deve presentare le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti minimi di progettazione previsti dall'art. 66 del D.P.R. n. 554/1999 come meglio descritti infra.

Nel caso, invece, in cui gli attestati SOA documentano il possesso della qualificazione per la progettazione e l'esecuzione dei lavori da parte di più imprese associate o consorziate, il suddetto requisito deve essere posseduto secondo le percentuali innanzi indicate.

I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea non in possesso dell'attestato SOA devono dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000, e successivamente dimostrare in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, il possesso dei requisiti sopra descritti che il medesimo D.P.R. 34/2000 prescrive per la qualificazione delle imprese italiane da parte delle SOA, ossia i requisiti stabiliti dagli artt. 17 e 18;

- b) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, nel settore EA28, rilasciata da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale di tipo orizzontale il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 34 del 2000 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione S.O.A.; in alternativa può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato o dalla pertinente dichiarazione sostitutiva esclusivamente qualora:
- b.1) il concorrente abbia utilizzato ai fini della qualificazione, un'attestazione SOA per una classifica non superiore alla II;
 - b.2) il concorrente sia in possesso di attestazione S.O.A. in corso di validità ma tale condizione non sia stata ancora annotata sulla predetta attestazione, a condizione che l'operatore economico alleggi l'istanza già presentata alla S.O.A., con prova dell'avvenuto ricevimento, finalizzata all'aggiornamento dell'attestazione.

B) Associazioni temporanee di imprese di tipo verticale

L'impresa mandataria deve essere in possesso dell'attestazione rilasciata da una SOA per la categoria prevalente OG6 per progettazione e costruzione oppure per costruzione per classifica di importo adeguato all'importo di tutti i lavori, di qualsiasi categoria non assunti da alcuna impresa mandante.

Le imprese mandanti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da una SOA per le categorie scorporabili OG1, OG3 e OG6 delle quali intendono assumere la progettazione e l'esecuzione dei lavori oppure la sola esecuzione dei lavori e per classifiche di importo adeguate alle stesse progettazioni ed esecuzione dei lavori oppure agli stessi lavori.

Le imprese associate (mandataria e mandante) che possiedono la qualificazione SOA per progettazione e lavori rispettivamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori afferenti alla categoria OG1 e per la progettazione e l'esecuzione dei lavori afferenti alle categorie OG3 e OG6 ed intendono svolgere "in proprio" la progettazione dei lavori inclusi rispettivamente nel progetto definitivo e nel progetto preliminare posti a base dell'appalto, dovranno produrre una dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti, con la quale manifestano l'intenzione di partecipare alla gara dando atto che le attività di progettazione verranno svolte da soggetti professionalmente abilitati, specificando le generalità complete e la qualifica professionale (muniti dell'iscrizione all'albo e dell'abilitazione 494/1996 e s.m.i. per la sicurezza) all'esecuzione delle attività di progettazione incluse nell'appalto. Nella stessa dichiarazione deve essere altresì indicato il possesso dei requisiti minimi di progettazione prescritti dall'art. 66 del D.P.R. n.554/1999 come meglio descritti infra.

Nel caso in cui gli operatori economici associati abbiano la qualificazione SOA per sola costruzione, il mandatario per i lavori della categoria prevalente e il mandante per le lavorazioni della categoria

scorporabile o pur avendo l'attestato SOA per progettazione e costruzione rispettivamente nelle categorie OG1, OG3 e OG6, intendano affidare la progettazione ad altri soggetti professionali devono o possono indicare il soggetto/i che collaborerà/anno alla redazione di detto progetto ovvero a cui sarà/anno conferito/i l'incarico della redazione dello stesso, tra quelli di cui all'art. 90, co.1 lett. d),e),f), f bis), g) ed h) del d.lgs.n.163/06: tale/i soggetto/i può/possono anche essere temporaneamente associato/i al costruttore.

Il progettista esterno prescelto deve presentare la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti minimi di progettazione prescritti dall'art. 263 del D.P.R. n. 207/2010 (ex art. 66 del D.P.R. n. 554/1999), come meglio descritti infra.

Sono ammesse associazioni temporanee di imprese ad integrazione orizzontale, ad integrazione verticale, ad integrazione mista orizzontale e mista verticale, ad integrazione mista orizzontale e verticale.

Le ATI e i consorzi non ancora costituiti devono presentare una dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, dalla quale risulti la volontà delle imprese stesse di riunirsi o consorziarsi ai fini della presentazione dell'offerta indicando:

- a) a quale operatore economico sarà conferito il mandato collettivo speciale gratuito con rappresentanza o la funzione di capogruppo;
- b) le quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio, in relazione alle quali è stabilita la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire;
- c) specificare quale tra esse in possesso di attestazione SOA anche per la progettazione e dei requisiti specifici progettuali eseguirà il servizio di progettazione incluso nell'appalto;
- d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale: specificare le lavorazioni che gli operatori economici intendono eseguire per ciascuna categoria.

2.4. Requisiti del progettista per la redazione del progetto esecutivo

Ipotesi A: operatore economico che espletterà l'attività di progettazione con il proprio staff tecnico

Dichiarazione in carta semplice da cui risulti:

- 1) di essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA anche per prestazione di progettazione nella categoria prevalente **OG1** per l'importo di **€ 1.761.018,19** (classifica IV) e nelle categorie scorporabili OG3 per l'importo di € 1.561.005,17 (classifica IV), OG6 per l'importo di € 276.160,11 (classifica II). Ai sensi dell'art. 18 comma 7 del D.P.R. n. 34/2000, a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico, il concorrente deve altresì specificare che l'attestato SOA fa menzione del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000, di cui alle norme UNI EN ISO 9001:2000, con l'indicazione della data di rilascio e di scadenza.
- 2) L'impresa concorrente può eseguire in proprio l'attività di progettazione dei lavori appartenenti alle categorie OG1 e alle categorie OG3 ed OG6, solo se in possesso delle predette qualificazioni SOA in dette categorie, anche per l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs 163/06.

Al riguardo il concorrente deve produrre una dichiarazione nella quale si deve dare atto che l'attività di progettazione verrà svolta all'interno dell'impresa da soggetti professionalmente abilitati (muniti dell'iscrizione al relativo albo e dell'abilitazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza) all'esecuzione dell'attività di progettazione inclusa nell'appalto, specificando le generalità complete e le qualifiche professionali.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le imprese associate che effettueranno anche l'attività di progettazione dovranno rilasciare le ulteriori dichiarazioni previste nella presente ipotesi A.

Ipotesi B: operatore economico che affida l'attività di progettazione ad uno dei soggetti tra quelli di cui all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f bis),g) ed h) del d.Lgs 163/2006.

- 1) L'operatore economico deve di essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per sola costruzione nella categoria prevalente OG1 per l'importo di € 1.861.018,19 (classifica IV) e nelle categorie scorporabili OG3 per l'importo di € 1.611.005,17 (classifica IV), OG6 per l'importo di € 296.160,11 (classifica II) e deve, altresì, indicare il soggetto/i che collaborerà/anno alla redazione del progetto esecutivo dei lavori, ovvero a cui sarà/anno conferito/i l'incarico della redazione dello stesso, tra quelli elencati all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) ed h) del D.Lgs 163/06.
- 2) Il soggetto progettista deve rilasciare le seguenti dichiarazioni:
 - a) dichiarazione sostitutiva per atto di notorietà relativa alle condizioni di ammissione alla gara di cui all'art. 90, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e all'art. 51 del D.P.R. 554/99:
 - a1) di aver svolto negli ultimi cinque anni progettazioni simili per un importo pari a due volte l'importo dei lavori a base di gara, distinti secondo le classi e categorie di opere, comprensivo della sicurezza;
 - a2) che non ha svolto alcuna attività relativa alla redazione del progetto posto a base di gara, né si trova in situazione di controllo diretto o come controllato o come controllante e di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con professionista a cui stato affidato l'incarico della redazione del progetto posto a base di gara, anche con riguardo ai propri dipendenti, ai propri collaboratori e ai

- dipendenti di quest'ultimo, e agli affidatari delle attività di supporto alla progettazione e ai dipendenti di quest'ultimi;
- a3) che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trova in una situazione di controllo diretto come controllata o come controllante, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con il soggetto cui è stato affidato l'incarico di progettazione;
 - a4) che non gli è stato conferito l'incarico di collaborazione ovvero non è stato associato per la redazione dei progetti per la stessa gara, in più di un'associazione temporanea, né gli è stato conferito alcun incarico di collaborazione per la redazione dei progetti, contemporaneamente in forma singola e quale componente di una associazione temporanea;
 - a5) che per la stessa gara non è stato conferito l'incarico di collaborazione, ovvero non è stato associata, contemporaneamente una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, pena l'esclusione di entrambi i soggetti candidati;
 - a6) qualora si tratti di un raggruppamento temporaneo di progettisti di cui all'art. 90, comma 1 – lett. g), del D.Lgs 163/06, che almeno un professionista associato, dipendente o comunque titolare di una parte del servizio da affidare, sia abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;
- b) le dichiarazioni indicate al precedente capo 2.1 rubricato "Requisiti di ordine generale", limitatamente al punto 2, con la sostituzione della condizione di esclusione prevista dalla lettera o) con la seguente che testualmente si riproduce: *"la sospensione o revoca dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell'Autorità giudiziaria, relativamente ad alcuno dei professionisti tecnici titolari, associati, soci professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici o professionisti responsabili di funzioni speciali infungibili di cui alla successiva lettera d)";*
- Le dichiarazioni relative alle cause di esclusione di cui alla lettera b) del punto 2 del precedente capo 2.1 (misure di prevenzione e cause ostative antimafia) devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il soggetto professionale:
- b.1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
 - b.2) in caso di associazione professionale: tutti i professionisti associati;
 - b.3) in caso di società di professionisti: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperative;
 - b.4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
- Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) del punto 2 del precedente capo 2.1 (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare le persone fisiche di cui al precedente capoverso; la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) del punto 2 del precedente capo 2.1 (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), deve riguardare anche le persone fisiche di cui al precedente capoverso, punti b.3) e b.4), cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente organizzato in forma societaria deve dichiarare:
- b.5) se vi siano soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza (in caso di società cooperative o di società di capitali), o direttori tecnici (in caso di società di ingegneria), cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ;
 - b.6) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del precedente punto c.1), l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
 - b.7) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del precedente punto c.1), per i quali siano state emesse sentenze passate in giudicato, decreti penali irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
- Le dichiarazioni relative alle cause di esclusione di cui alla lettera d) del punto 2 del precedente capo 2.1 devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il soggetto professionale:
- b.8) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
 - b.9) in caso di associazione professionale: tutti i professionisti associati;
 - b.10) in caso di società di professionisti: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperative;

- b.11) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
- c) la dichiarazione sostitutiva per atto di notorietà di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, ed in particolare: l'iscrizione alla C.C.I.A.A., con numero ed anno di iscrizione, oggetto dell'attività, l'indicazione degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici (per le società ed altre persone giuridiche), ovvero l'atto costitutivo dell'associazione di professionisti e l'iscrizione all'ordine dei professionisti, e la data della predetta iscrizione (se trattasi di professionisti associati), ovvero l'iscrizione all'ordine dei professionisti, e la data della predetta iscrizione (se trattasi di professionisti singoli);
- d) la dichiarazione con la quale sono elencati i professionisti che svolgeranno i servizi da affidare con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, specificando per tutti i professionisti:
- le generalità complete;
 - la qualifica professionale;
 - gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione; l'abilitazione alla sicurezza D.Lgs 494/96;
 - qualora trattasi di società di ingegneria o società di professionisti: il rapporto contrattuale intercorrente con la società, con l'individuazione del direttore tecnico o dei direttori tecnici;
- e) solo per le società di ingegneria: la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del D.P.R. 554/99, ovvero per le società professionale: la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 54 del D.P.R. 554/99.

L'operatore economico può anche associare il soggetto progettista. In tal caso deve essere prodotta, altresì, una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal concorrente "costruttore" (singolo o associato) e dal "progettista", con la quale entrambi manifestano l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in associazione temporanea di imprese, mediante scrittura privata autenticata dal notaio, conferendo mandato di rappresentanza ad una di esse (impresa costruttrice), necessariamente mandataria del raggruppamento.

Ipotesi C: operatore economico che espletterà l'attività di progettazione parzialmente con il proprio staff tecnico e parzialmente incaricando o associando uno dei soggetti tra quelli di cui all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f) , f bis) g) ed h) del d.Lgs 163/2006.

- 1) L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti indicato al n. 1 della precedente ipotesi A e deve rilasciare tutte le dichiarazioni indicate nella stessa ipotesi A.
- 2) Il soggetto progettista deve rilasciare le dichiarazioni indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 2 dell'ipotesi B.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà essere associato o indicato da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero indicato.

L'operatore economico può anche associare il soggetto progettista. In tal caso deve essere prodotta, altresì, una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal concorrente "costruttore" (singolo o associato) e dal "progettista", con la quale entrambi manifestano l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in associazione temporanea di imprese, mediante scrittura privata autenticata dal notaio, conferendo mandato di rappresentanza ad una di esse (impresa costruttrice), necessariamente mandataria del raggruppamento.

Ipotesi D: operatore economico in possesso della qualificazione per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OG1 e non in possesso della qualificazione per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in una o più delle categorie scorporabili.

- a) L'operatore economico deve essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per progettazione e costruzione in categoria prevalente OG1 per un importo non inferiore ad € 3.668.183,47 (classifica V) e non è in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per progettazione e costruzione, né nella categoria scorporabile OG3, né nella categoria OG6, e si avvale della possibilità di subappaltare i lavori e la progettazione appartenenti alla categoria OG3 e OG6.

Il soggetto o i soggetti progettisti dei lavori devono rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di progettazione indicate alle lettere a), b) , c) e d) ed e) del punto 2 dell'ipotesi "B".

- b) L'operatore economico deve essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per progettazione e costruzione in categoria prevalente OG1 per un importo non inferiore ad € 2.057.178,30 (classifica IV) e dell'attestato di qualificazione SOA per progettazione e costruzione in categoria scorporabile OG3 per un importo non inferiore ad € 1.611.005,17 (classifica IV) e non è in possesso dell'attestato di qualificazione

SOA per progettazione e costruzione nella categoria scorporabile OG6 e si avvale della possibilità di subappaltare i lavori e la progettazione appartenenti alla categoria OG6.

Il soggetto o i soggetti progettisti dei lavori devono rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di progettazione indicate alle lettere a), b) , c) e d) ed e) del punto 2 dell'ipotesi "B".

- c) L'operatore economico deve essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per progettazione e costruzione in categoria prevalente OG1 per un importo non inferiore ad € 3.372.023,36 (classifica V) e dell'attestato di qualificazione SOA per progettazione e costruzione in categoria scorporabile OG6 per un importo non inferiore ad € 296.160,11 (classifica II) e non è in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per progettazione e costruzione nella categoria scorporabile OG3 e si avvale della possibilità di subappaltare i lavori e la progettazione appartenenti alla categoria OG3.

Il soggetto o i soggetti progettisti dei lavori devono rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di progettazione indicate alle lettere a), b) , c) e d) ed e) del punto 2 dell'ipotesi "B".

Ipotesi E: Operatore economico in possesso della qualificazione per l'esecuzione dei lavori e non anche per la progettazione dei lavori appartenenti alla categoria OG1 e non è in possesso della qualificazione per progettazione ed esecuzione in una o più delle categorie scorporabili

- a) L'operatore economico deve essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per costruzione in categoria prevalente OG1 per un importo non inferiore ad € 3.768.183,47 (classifica V) e non è in possesso dell'attestato di qualificazione SOA né nella categoria scorporabile OG3, né nella categoria OG6 e si avvale della possibilità di subappaltare i lavori appartenenti alla categoria OG3 e OG6.

Il soggetto o i soggetti progettisti dei lavori devono rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di progettazione indicate alle lettere a), b) , c) e d) ed e) del punto 2 dell'ipotesi "B".

- b) L'operatore economico deve essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per costruzione in categoria prevalente OG1 per un importo non inferiore ad € 2.157.178,30 (classifica IV) e dell'attestato di qualificazione SOA in categoria scorporabile OG3 per un importo non inferiore ad € 1.611.005,17 (classifica IV) e non è in possesso dell'attestato di qualificazione SOA categoria scorporabile OG6 e si avvale della possibilità di subappaltare i lavori appartenenti alla categoria OG6.

Il soggetto o i soggetti progettisti dei lavori devono rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di progettazione indicate alle lettere a), b) , c) e d) ed e) del punto 2 dell'ipotesi "B".

- c) L'operatore economico deve essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per costruzione in categoria prevalente OG1 per un importo non inferiore ad € 3.472.023,30 (classifica V) e dell'attestato di qualificazione SOA in categoria scorporabile OG6 per un importo non inferiore ad € 296.160,11 (classifica II) e non è in possesso dell'attestato di qualificazione SOA nella categoria scorporabile OG3 e si avvale della possibilità di subappaltare i lavori appartenenti alla categoria OG3.

Il soggetto o i soggetti progettisti dei lavori devono rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di progettazione indicate alle lettere a), b) , c) e d) ed e) del punto 2 dell'ipotesi "B".

3. Contenuto della seconda busta interna «B - Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del **punto IV.2.1) del bando di gara**, come descritto nel presente Capo.

Le proposte di varianti, nella salvaguardia di tutte le funzioni previste dal progetto definitivo, possono riguardare miglioramenti qualitativi, tecnici e funzionali ed estetici.

Sono ammesse soluzioni migliorative e integrazioni tecniche che siano finalizzate a migliorare utilizzabilità, manutenibilità, durata nel tempo, visibilità, sostituibilità, flessibilità d'uso in relazione alle situazioni di utilizzo, miglioramenti tecnologici, facilità d'uso e di gestione, controllabilità del ciclo di vita dell'infrastruttura, delle prestazioni dei materiali e dei componenti e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

Ai fini della attribuzione del punteggio, l'offerta tecnica dovrà far riferimento specificatamente, e separatamente, ai singoli elementi oggetto di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara. Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente in materia.

Non sono ammesse, pena esclusione, variazioni planimetriche ai tracciati delle infrastrutture previste dal progetto definitivo approvato. Le varianti migliorative proposte dovranno essere corredate da adeguati calcoli giustificativi a firma di tecnico laureato ed abilitato.

Ad ogni buon conto e per comodità si riportano qui di seguito gli elementi oggetto di valutazione:

(elementi di valutazione qualitativa : peso = 50/100)

1. Valore tecnico delle soluzioni migliorative proposte	
a. Soluzioni migliorative tecniche e tecnologiche che comportano un miglioramento alla funzionalità ed alla fruibilità delle opere infrastrutturali	Sub-peso 15/100
b. Soluzioni migliorative in termini di gestione e manutenzione	Sub-peso 10/100
c. Soluzioni migliorative finalizzate alla risoluzione delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere	Sub-peso 7/100
d. Soluzioni migliorative finalizzate ad incrementare la qualità e la durevolezza dei materiali proposti	Sub-peso 15/100
e. Adeguatezza e completezza dell'offerta tecnica presentata	Sub-peso 3/100
	Peso totale 50 su 100

Il concorrente, **distintamente per ciascuna opera in appalto**, dovrà produrre, tra l'altro, una **relazione tecnica illustrativa** soluzione tecniche migliorative proposte; tale relazione dovrà contenere anche una **scheda riepilogativa di sintesi** riportante, con riferimento ai criteri di valutazione, le proposte formulate dal concorrente ed il confronto tra le stesse e le soluzioni indicate nel progetto definitivo con la sintetica specificazione delle motivazioni che le hanno determinate e dei vantaggi che si ritiene di poter conseguire. Per ogni criterio potranno essere utilizzate tutte le righe ritenute necessarie per riassumere i miglioramenti proposti. A tal fine, dovrà essere utilizzato lo schema di rappresentazione di seguito indicato:

Criterio	Progetto a base di gara	Proposta concorrente		
	<i>Elaborato/i di riferimento del progetto definitivo</i>	<i>paragrafo della relazione e dell'elaborato grafico</i>	Motivazione proposta	Vantaggi attesi
a)1				
a)2				
a)...				
b)1				
b)2				
b)...				
...				
g)1				
g)2				
g)...				

Note in merito alle formalità della documentazione:

- le relazioni devono essere sottoscritte su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- la proposta migliorativa non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione, né altri elementi che attengano all'offerta economica e cronologica ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione contenuti nella busta «C»;
- la proposta migliorativa non deve prevedere, **a pena di esclusione**, soluzioni alternative tra di loro o più soluzioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco.

Il concorrente, dovrà dichiarare che metterà in esecuzione le proposte progettuali offerte in variante migliorativa del progetto definitivo posto a base di gara, al prezzo offerto indicato nella busta contenente l'offerta, assumendosene ogni piena e completa responsabilità.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente e, in caso di ATI dai legali rappresentanti delle imprese che intendono associarsi.

Saranno escluse dalla gara le offerte dei concorrenti le cui varianti risultino peggiorative o non siano giustificate o non siano ritenute tecnicamente valide.

La busta «**B - Offerta tecnica**» dovrà contenere anche il **computo metrico (non estimativo)** indicante le voci, dettagliatamente descritte, e le quantità di tutte le lavorazioni che comporranno

l'appalto nel suo complesso comprendenti, sia le lavorazioni facenti parte del progetto definitivo a base di gara rimaste inalterate (con le relative quantità invariate o modificate a seguito delle varianti migliorative offerte), sia le lavorazioni (e le relative quantità) risultanti dall'introduzione delle soluzioni proposte. Le eventuali voci aggiuntive relative alle lavorazioni scaturite dalle soluzioni migliorative proposte dovranno essere contraddistinte dalla sigla NP.1, NP.2, ..., NP.x, mentre le voci non soggette ad alcuna variazione dovranno essere contraddistinte con la stessa sigla riportata nel "Computo metrico" e nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture" facenti parte del progetto definitivo a base di gara e consegnate ai partecipanti sottoforma di files editabili.

Saranno escluse le offerte che riportano prezzi e importi in relazione al suddetto Computo metrico.

Tutta la documentazione progettuale costituente la variante inserita nella busta «B» deve essere firmata dal/i professionista/i abilitato/i facente/i parte dello staff tecnico dell'impresa qualificata per la progettazione ovvero dal/i professionista/i abilitato/i incaricato/i o associato/i, ovvero dal professionista direttore tecnico della/e società di ingegneria associata/e. La variante deve essere firmata, altresì, dal soggetto concorrente e nel caso di Associazione temporanea di imprese o di consorzi dai legali rappresentanti di tutti i soggetti associati o consorziati.

Tutti gli elaborati devono essere prodotti in singolo esemplare in forma cartacea ed in singola copia su supporto informatico.

4. Contenuto della terza busta interna - «C - Offerta economica e temporale»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica e temporale, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

4.1. Offerta di prezzo

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al **punto II.2.1) del bando di gara**;
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - e.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - e.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1).
- f) il ribasso percentuale dovrà limitarsi ai centesimi e che non si terrà, pertanto, conto di eventuali cifre millesimali.
- g) **il ribasso dovrà essere unico da applicarsi a tutte opere in appalto**, per cui se i valori di ribasso derivanti dai singoli rispettivi computi fossero discordanti tra loro, **la Ditta dovrà esplicitare, nella dichiarazione, il ribasso derivante dalla media aritmetica calcolata sui ribassi espressi per ciascuna opera in appalto, espressa nei modi e termini stabiliti al punto f).**

L'offerta economica, **distintamente per ciascuna opera in appalto**, dovrà contenere, debitamente compilata, la "**Lista delle categorie di lavoro e forniture**" completa delle nuove voci scaturite in conseguenza dell'introduzione delle soluzioni proposte e contraddistinte dalla sigla NP.1, NP.2. Tale lista è composta da nove colonne,

- la prima riporta il numero d'ordine della singola lavorazione,
- la seconda riporta la descrizione competa della lavorazione,
- la terza colonna riporta l'unità di misura della lavorazione,
- la quarta colonna riporta la quantità della singola lavorazione a corpo,

- la quinta colonna riporta la quantità della singola lavorazione a misura,
- la sesta colonna riporta la somma delle quantità delle singole lavorazioni a corpo ed a misura,
- la settima colonna è predisposta per l'indicazione del prezzo unitario in cifre della singola lavorazione,
- l'ottava colonna è predisposta per l'indicazione del prezzo unitario in lettere della singola lavorazione,
- la nona colonna è predisposta per l'indicazione del prezzo complessivo della singola lavorazione espresso in cifre risultante dal prodotto della cifra riportata nella sesta colonna con la cifra riportata nella settima colonna.

In calce alla lista il concorrente dovrà riportare la somma di tutti gli importi contenuti nella nona colonna in cifre e lettere e riportare la riduzione percentuale di tale importo complessivo rispetto a quello posto a base di gara (oneri di sicurezza esclusi). Tutte le pagine della lista delle categorie delle lavorazioni devono essere firmate dal legale rappresentante del concorrente. Le eventuali correzioni dei prezzi unitari offerti dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dall'imprenditore o dal legale rappresentante (in caso di raggruppamento temporaneo, la correzione deve essere confermata e firmata da ciascuno dei componenti il raggruppamento).

4.2. Offerta di tempo

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori di cui al **punto II.3) del bando di gara**, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui alla precedente lettera a), con l'unica sottoscrizione di cui alla stessa lettera a);
- b) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di riduzione e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di riduzione percentuale;
- e) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore.
- f) **saranno escluse le offerte contenenti un ribasso temporale superiore al 20%.**

Il concorrente dovrà produrre, a corredo dell'offerta temporale **un cronoprogramma** di dettaglio e le misure da adottare l'ottimizzazione della fase di cantierizzazione, anche attraverso interventi di razionalizzazione ed implementazione organizzativa del cantiere, della produttività delle lavorazioni, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione

- a) **avvalimento**: ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e in attuazione del precedente Capo 2, lettera I):
 - a.1) l'avvalimento è ammesso per il requisito di cui al precedente Capo 2.3, lettera a);
 - a.2) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria;
 - a.3) l'avvalimento non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione degli importi delle garanzie;
 - a.4) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
 - sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
 - sub. 3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i

contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avalimento, purché sia evidente la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria;

- b) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 oppure ISO 9001:2008, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000, con le seguenti precisazioni:
- b.1) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito di cui al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara** come descritto al Capo 2.3, lettera c), del presente disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000;
 - b.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.3) in caso di avalimento ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria; quest'ultima deve essere in possesso del requisito della qualità solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000 in funzione della classifica dell'attestazione S.O.A. messa a disposizione del concorrente;
- c) **sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti progettuali:** stante la particolarità dell'intervento **sono obbligatori** la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.3), lettera m), del bando di gara**, e del precedente Capo 2, lettera p), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:
- c.1) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di **procura notarile**.
 - c.2) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui al precedente punto c.1) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il responsabile del procedimento la data e l'ora della visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante;
 - c.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
 - c.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico concorrente come mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - c.5) in caso di consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori; in caso di consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure di uno qualunque degli operatori economici consorziati;
 - c.6) la sola presa visione si ha per assolta in caso di acquisto degli atti progettuali ai sensi del **punto IV.3.3), del bando di gara**, resta fermo l'obbligo di sopralluogo assistito.

6. Cause di esclusione in fase di ammissione

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
- a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) è stato presentato con modalità in contrasto con quanto previsto al Capo 1, lettere a) o b);
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
 - a.4) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;

- a.5) presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possono pregiudicare la segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
- b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna dell'offerta economica;
 - b.2) la cui busta interna dell'offerta tecnica oppure dell'offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
 - b.3) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
 - b.4) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
 - b.5) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiarati il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - b.6) che hanno dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura tale da configurare cessione del contratto;
 - b.7) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.8) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
 - b.9) che, da costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
 - b.10) che, da costituirsi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati o sia in contrasto con le disposizioni in materia di ripartizione dei requisiti ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207 del 2010 (ex art. 95 del d.P.R. n. 554 del 1999);
 - b.11) che, costituiti in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono, o il consorzio indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
 - b.12) che, costituiti in consorzio stabile e non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono, o il consorzio indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b), oppure il consorzio stabile è costituito o partecipa in violazione dell'articolo 36, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.13) che hanno fatto ricorso all'avvalimento senza aver rispettato quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal Capo 5, lettera a), del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e b.5), operano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;
 - b.14) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del **punto VI.3), lettera j), del bando di gara** e del Capo 2, lettera o), del presente disciplinare di gara, o abbiano effettuato un versamento insufficiente; **la mancanza della prova documentale del versamento, contenuta nel plico di invio, unitamente alla documentazione- comporta l'esclusione dalla gara. In tal caso, le buste "offerta tecnica" e "Offerta economica" non saranno aperte;**
 - b.15) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito o di presa visione degli atti, richiesto al **punto VI.3), lettera m), del bando di gara**, come prescritto al precedente Capo 2, lettera p), del presente disciplinare di gara;
- c) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:

- c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c.2) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
- c.3) che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
- c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi del Capo 2, lettera f), punto f.1);
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
 - d.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppati in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorzio indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - d.5) in particolare sono escluse le offerte la cui offerta tecnica contenga proposte di variante che:
 - sub. 1) siano ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo;
 - sub. 2) siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - sub. 3) siano in contrasto con le prescrizioni sopra riportate per le varianti offerte o ne eccedano i limiti inderogabili;
 - sub. 4) rendano palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o temporale.

**PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al D.P.R. n. 207/2010 (ex lettera B del D.P.R. n. 554/1999), con le specificazioni che seguono:

- a) la valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), n. 1, del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta «B - Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 3:
- a.1) a ciascun elemento di valutazione, ovvero a ciascuno dei sub-criteri, è attribuito un punteggio, variabile tra zero e uno, da ciascun commissario, determinato sulla base del metodo del **"confronto a coppie"**, seguendo le linee guida di cui all'allegato A al D.P.R. n. 554/1999;
 - a.2) per ciascun elemento o sub-criterio è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;
 - a.3) il punteggio, variabile tra zero e uno, di ciascuno dei sub-criteri individuati è poi moltiplicato per il relativo sub-peso indicato;
 - a.4) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di cui alla precedente lettera a) e l'offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione;
 - a.5) nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento o degli elementi di valutazione non presentati e i relativi elementi non presentati non sono oggetto di valutazione;
 - a.6) il punteggio degli elementi elencati al punto IV.2.1), n. 1, del bando di gara è costituito dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-elementi che lo compongono;
 - a.7) nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.4) e a.5);
 - a.8) qualora le offerte tecniche ammesse siano in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del metodo di cui al precedente punto a.1), la commissione giudicatrice esprime un giudizio motivato su ciascun elemento e un giudizio ponderato conclusivo e complessivo su ogni singola offerta nel suo insieme, attribuendo dei coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica;
- b) la valutazione dell'offerta economica di cui al **punto IV.2.1), numeri 2 e 3 del bando di gara**, in base alle offerte (contenute nella busta «Offerta economica»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:
- b.1) al ribasso percentuale sul prezzo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4.1:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = \sqrt{(R_i / R_{max})}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il valore dell'offerta in esame;

R_{max} è il valore massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

- b.2) alla riduzione percentuale sul tempo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4.2:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta media tra tutte quelle presentate nonché alle offerte superiori alla predetta media (ininfluenza delle riduzioni superiori alla media);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte inferiori alla predetta media;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$\text{se } T_i < T_{med}: V(a)_i = T_i / T_{med} \quad \text{se } T_i > T_{med}: V(a)_i = 1,00$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i	è la riduzione percentuale dell'offerta in esame;
T_{med}	è la riduzione percentuale media tra tutte le offerte presentate;

- c) il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo; tutti i calcoli sono effettuati senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;
- d) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$C(a) = S_n [W_i * V(a)_i]$	
dove:	
$C(a)$	è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
n	è il numero degli elementi da valutare previsti al punto IV.2.1 del bando di gara;
W_i	è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del punto IV.2.1 del bando di gara;
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
S_n	è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta;

- e) **offerte anormalmente basse:** ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara:
- e.1) risultino attribuiti contemporaneamente:
- un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, «Offerta di prezzo» sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- e.2) oppure appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera e), punto e.1), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;
- g) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica;
- h) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
- a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.» tenendo presente che la progressione delle lettere è continua anche qualora manchino talune offerte in quanto escluse o non presentate;
- a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta economica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
- b.1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, qualora non siano già stati esclusi ai sensi della Parte prima, Capo 6, lettera d), punto d.1), abbiano presentato l'apposita busta chiusa contenente la dichiarazione di autonomia nella formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza della predetta busta resta ferma la verifica di cui al

- successivo Capo 3.2, lettera a), punto a.8);
- b.2) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.3) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane di cui hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.5) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi;
 - b.6) che dagli atti ufficiali della Stazione appaltante risulti assolto l'obbligo dell'avvenuto sopralluogo e presa visione ai sensi del **punto VI.3) lettera m), del bando di gara**, qualora tale verifica non sia già stata effettuata in via preliminare al momento dell'apertura della seduta di gara;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
 - d) il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine:
 - d.1) ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nell'armadio la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
 - d.2) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale;
 - e) in deroga a quanto previsto alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. Buste interne

3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica» e formazione graduatoria provvisoria

- a) la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «Offerta tecnica», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a); in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- b) nell'attribuzione dei coefficienti il criterio di valutazione è basato sugli elementi sopra specificati;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;
- d) in relazione alla facoltatività della presentazione dell'offerta tecnica o di taluni elementi della stessa offerta tecnica, vengono ammessi tutti gli offerenti senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo, sempre che l'offerta non sia stata esclusa ai sensi della Prima Parte, Capo 5, lett. d) punto d.5).

3.2. Apertura della busta interna «Offerta economica» e formazione graduatoria finale

- a) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.1, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «Offerta economica» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:
 - a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.3) alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente, in lettere;
 - a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.1) o a.2);
 - a.5) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di

- cui al precedente Capo 1, lettera b);
- a.6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al precedente Capo 1, lettere c) e d);
- a.7) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, all'apertura della busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è effettuata dal seggio di gara, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i presenti, procedendo all'esclusione di ambedue gli offerenti in caso tale documentazione non sia idonea, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- a.8) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- b) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi inferiori alle soglie di anomalia di cui al Capo 1, lettera e), punto e.1), per cui non ricada nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta;
- c) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi pari o superiori alle soglie di cui al Capo 1, lettera e), punto e.1), per cui ricada nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, essa è assoggettata alla verifica di congruità ai sensi degli articoli 87 e 88 del citato decreto legislativo e del successivo Capo 9; quindi il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice declama ad alta voce la graduatoria provvisoria di cui alla precedente lettera a), punto a.8);
- d) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice:
- d.1) dichiara chiusa la seduta pubblica;
- d.2) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora non ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera e), punto e.2), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'articolo 11, commi 5, 7 e 8, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d.3) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera e), punto e.2), nonché in tutti i casi di cui alla precedente lettera c), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del successivo Capo 9;
- e) l'esito della gara è comunicato agli offerenti con tempestività dietro loro richiesta; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

4. Verbale di gara

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) tali osservazioni sono annotate a verbale, eventualmente allegandovi note scritte del concorrente, qualora giudicate pertinenti il procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 9 avviene in seduta riservata e qualora si concluda con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni;
- f) è verbalizzata l'eventuale procedura di sorteggio pubblico di cui al precedente Capo 1, lettera g).

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta tecnica, le offerte:
- a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
- a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima,

- Capo 3.1, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
- a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o l'offerta di tempo.
 - a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
- b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che recano l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
 - b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
 - b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.1);
- c) sono comunque escluse le offerte:
- c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.3) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali sia accertata l'inidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b);
 - c.4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.5) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

6. Aggiudicazione

- a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
- a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;
 - a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
- d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;

- d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, qualora l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne renda necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della precedente lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999 ;
- a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, prima della convocazione per la consegna dei lavori, in ogni caso con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) le seguenti dichiarazioni:
- una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto del decreto legislativo n. 81 del 2008, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al D.Lgs. n. 81/2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
 - c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) qualora l'aggiudicatario:
 - d.1) non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
 - d.2) non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la consegna dei lavori e il loro inizio ai sensi dell'articolo 153, comma 7 del D.P.R. n. 207 del 2010 (ex art. 129, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999), il contratto può essere risolto dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.1), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.2), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione definitiva; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006: è assorbita dalla verifica del possesso dell'adeguata attestazione S.O.A. in corso di validità.

9. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse

9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente Capo 3.2, lettera d), punto d.3), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 9.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta

- per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
 - e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
 - f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
 - g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
 - h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 - h.1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
 - i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
 - j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

9.2. Contenuto delle giustificazioni

- a) le giustificazioni devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate, ivi comprese quelle connesse ai miglioramenti e alle modifiche progettuali previste nella propria offerta tecnica di cui alla precedente Parte Seconda, Capo 3.1;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.5) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;
 - a.6) fermo restando quanto previsto al precedente punto a.2), devono essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte seconda, Capo 3.1, presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b.2) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto II.2.1) del bando di gara** per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.3) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.4) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.5) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.6) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale,
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che, in relazione alla manodopera indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di

- produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
- c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.2);
- c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.4) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa;
- e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni

a) tutte le dichiarazioni richieste:

- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni:

- a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'offerta economica e temporale sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante e disponibile ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione

- a) le informazioni possono essere **richieste esclusivamente in forma scritta** (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara** ed entro il termine di cui al **punto IV.3.3)** dello stesso bando;
- b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) il bando, il presente disciplinare di gara e gli allegati per la partecipazione alla gara sono liberamente disponibili anche sul sito internet: <http://www.comune.canosa.bt.it/>, nella Sezione "Bandi Gare Avvisi - Bandi di Gara".

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** la Stazione appaltante, giusto disposto dalla L. 106 del 12-07-2011, si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario sino al quinto migliore offerente in sede di gara; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta; qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia ai sensi della Parte seconda, Capo 1, lettera e),

- prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 9;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Trani;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Canosa di Puglia – Settore Edilizia ed Urbanistica, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento ing. Fabrizio Cannone;
- d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- e.2) i regolamenti di attuazione approvati con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili;
- e.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
- g) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è ammesso:
- g.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- g.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte;
- g.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva per quanto attiene le giustificazioni delle offerte anormalmente basse.

4. Obblighi dell'impresa in materia di contrasto al lavoro non regolare

In ottemperanza al Regolamento regionale 27 novembre 2009, n. 31, relativo alla " L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa Aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo. Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad consorzio stabile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale,

accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

- 1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente.

Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire".

"Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con questa stazione appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come successivamente integrato o modificato".

Canosa di Puglia (BT), lì 21 marzo 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA
Ing. Fabrizio Cannone

Allegati:

1. "All. A – Domanda di Partecipazione";
2. "All. B – Modello Offerta Economica e Temporale";
3. "All. C – Modello Attestazione sopralluogo";
4. "All. D – Distinta Prestazioni professionali".